



COMUNE DI FIUGGI

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

P.zza Trento e Trieste, 1 03014 Fiuggi - P.I. 00127790608 Tel. 0775546111 Fax 07755461237 e-mail sat@comunedi-fiuggi.it

Prot. 608 DEL 17 GEN. 2013

IL SINDACO

P. 3 del 16.01.2013

Premesso che nella stagione invernale si ripropongono i problemi e i disservizi causati per le precipitazioni nevose;

Che al fine di garantire la tutela dell'incolumità dei cittadini si rende necessario informare la cittadinanza prima dell'arrivo dell'inverno sul comportamento da tenere durante e a seguito di possibili nevicate;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RICORDA

Che la neve, anche in caso di straordinarie quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza permesso dell'Autorità Comunale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

DISPONE

Durante o a seguito di nevicate che i proprietari, gli amministratori e i conduttori di edifici fronteggianti la pubblica via a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone o danni alle cose, di provvedere ai seguenti interventi sul perimetro esterno delle loro proprietà:

- di sgomberare dalla neve il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio sufficiente al passaggio dei pedoni. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- in tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia, sale antigelo atossico (vietato per le aree ricadenti all'interno del "Piano Celico") quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà;
- di provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, senza invadere il suolo pubblico;
- di non gettare liquidi o acqua, che potrebbero gelare sui marciapiedi, passaggi pedonali o sede stradale;
- ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata;

In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, si potrà provvedere all'adozione, con specifico provvedimento, del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti nei termini di Legge con sanzione Amministrativa da un minimo di € 103,30 fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di recidiva.

Si incarica il Comando di Polizia Locale in collaborazione con il servizio Tecnico di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla relativa attuazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente.



IL SINDACO
(Fabrizio MARTINI)